



**Comune di
Trezzano sul Naviglio**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL
NAVIGLIO – ANNO 2025-2026. CIG BA46010293

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI AL 27/02/2026

QUESITI

1) La ns impresa applica il CCNL ai propri dipendenti con il cod. F012 "ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative del settore" si chiede se si possono considerare equivalenti, cioè, che il ccnl da noi applicato assicura e garantisce le stesse tutele economiche e normative del ccnl indicato nel disciplinare di gara evitando quindi di produrre dichiarazione di equivalenza nella documentazione economica di gara;

2) Con la presente sono a chiedere conferma del codice cnel indicato nel bando (F013) ed in caso se ritenete equivalente il Cnel F012;

3) Volevamo segnalare che l'avviso di pagamento ANAC caricato è di € 77,00 contro gli € 90,00 indicati sul Disciplinare, poi come scadenza viene indicata 10/03/2026;

4) Al paragrafo 3) del Disciplinare viene precisato che ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente impiegato risulta essere: CCNL SETTORE EDILE – codice alfanumerico F013.

A nostro avviso il CCNL F013, come riportato nel sito di CNEL <https://www.cnel.it/> risulta non essere mai stato rinnovato dalla scadenza del 2015.

Si richiama l'allegato I.01 del D.Lgs 36/2023 e smi, art. 3 (presunzione di equivalenza), comma 2: "Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia si considerano equivalenti i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico Cnel/INPES F012, F015, F018."

Si chiede cortesemente di rettificare il CCNL indicato nel Disciplinare da F013 a F012 o equipollente;

5) Al paragrafo 17) del Disciplinare viene precisato che l'individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice sarà sorteggiato automaticamente dalla piattaforma regionale Sintel.

Si chiede conferma che il sorteggio automatico sia riferito ai soli METODI A) e B) in quanto, a ns parere, l'applicazione del METODO C) richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo SCONTO DI RIFERIMENTO (cosiddetto ribasso atteso) che

rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti.

RISPOSTE

1) L'allegato I.01 codifica l'equivalenza presunta delle tutele normative ed economiche. Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore individuato, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i soli CCNL di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. Quindi non essendoci equivalenza presunta, il concorrente deve presentare – come previsto per legge - giustificazione riportando le tutele applicate;

2) Si rimanda alla risposta 1);

3) Trattasi di un refuso. Il contributo ANAC da pagare è pari ad € 77,00. In merito alla scadenza è stato rettificato l'avviso portando la stessa al 23/03/2026;

4) La data di scadenza riportata nel portale CNEL per il contratto identificato con il codice F013 riguarda esclusivamente la scadenza formale del contratto collettivo depositato, e non incide in alcun modo sulla validità delle tabelle ministeriali del costo della manodopera utilizzate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 41, co 14 del D.Lgs 36/2023.

Le tabelle del costo della manodopera sono infatti emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e aggiornate periodicamente con appositi decreti direttoriali. Tali tabelle, che costituiscono il riferimento obbligatorio per la determinazione dei costi della manodopera negli appalti pubblici, non utilizzano i codici CNEL, ma si basano sulle qualifiche professionali previste dai CCNL maggiormente rappresentativi del settore.

Pertanto, la circostanza che il contratto identificato con CNEL F013 rechi una scadenza al 2015 non comporta alcuna invalidità o inapplicabilità delle tabelle ministeriali vigenti e non preclude l'utilizzo della relativa qualifica professionale ai fini della stima dei costi della manodopera.

Si conferma quindi la piena correttezza dell'utilizzo della qualifica corrispondente al profilo F013 per la determinazione del costo della manodopera nell'ambito della procedura in oggetto;

5) Ai sensi dell'art. 54, co. 2 del D.Lgs 36/2023 il metodo di calcolo della soglia di anomalia verrà sorteggiato automaticamente dalla piattaforma Sintel, come indicato negli atti di gara, prima dell'apertura delle offerte. Si conferma che il sistema effettuerà il sorteggio tra il Metodo A) e il Metodo B) come meglio specificato al paragrafo 4.3 del manuale di "Gestione della procedura" scaricabile dalla libreria documentale di Sintel.

Trezzano sul Naviglio, 27/02/2026